



AGENZIA delle DOGANE e dei MONOPOLI - C. F. 97210890584 – P.IVA 06409601009
Area Monopoli - Direzione Territoriale Puglia - Via Demetrio Marin n. 3 – 70125 BARI
Tel. 080 9269911 – Fax 080 5311526
pel monopoli.bari@aams.it - pec monopoli.bari@pec.aams.it

**GARA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PRESSO IL DEPOSITO
REPERTI DI CONTRABBANDO SITO IN VIA ACCOLTI GIL N° 14 – 70132 BARI**

(CIG 57147687BC)

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

Rep. n. _____ del _____

Contratto d'appalto per l'affidamento del servizio di vigilanza armata da effettuarsi presso il Deposito Reperti di Contrabbando - Area Monopoli dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sito in Via B. Accolti Gil n° 14 – 70132 Bari

Il giorno *gg/mm/aaaa* in Bari, presso la sede dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Area Monopoli - Direzione Territoriale per la Puglia alla Via D. Marin n° 3;

tra:

- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito, per brevità, "Agenzia"), con sede legale in Roma, alla via Mario Carucci n. 71 – 00143 ROMA, codice fiscale 97210890584 e partita Iva 06409601009 rappresentata dalla dott.ssa Rachele Cantelli, nata a CURTI (CE) il 10/07/1955 (c.f. CNTRHL55L50D228E), nella sua qualità di Direttore Regionale, giusti i poteri conferitigli dal manuale delle procedure delle attività negoziali dell'Agenzia, domiciliata per la carica ove sopra;
- il/la _____, nato/a a _____ il _____, domiciliato/a per la carica ove appresso, in qualità di _____ della società _____ (di seguito, per brevità, "Società"), con sede legale in _____, alla Via _____; partita IVA _____; codice fiscale _____; numero di iscrizione al Registro delle Imprese: _____, capitale sociale versato € _____ (_____) interamente versato, aggiudicataria dell'appalto per il servizio di vigilanza da effettuarsi presso il Deposito Reperti di Contrabbando sito in Via Biagio Accolti Gil n. 14 – 70132 Bari.

PREMESSO CHE:

- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Area Monopoli - Direzione Territoriale per la Puglia - ha indetto una gara d'appalto a procedura aperta, previa pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. e sul sito istituzionale dell'Agenzia, per l'affidamento del servizio di vigilanza da effettuarsi presso il Deposito Reperti di Contrabbando sito in Via Biagio Accolti Gil, 14 – 70132 Bari;
- la società suddetta è risultata aggiudicataria della gara, sulla base del verbale di aggiudicazione definitiva prot. _____ del _____, avendo presentato un'offerta al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 3 del Disciplinare di gara;
- le parti convengono che gli allegati e gli atti menzionati nel presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo e vengono riconosciute da entrambe le parti come aventi valore essenziale ai fini della sua validità.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO E MODALITÀ OPERATIVE

Il presente contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio di vigilanza da effettuarsi presso il Deposito Reperti di Contrabbando sito in Via Biagio Accolti Gil, 14 – 70132 Bari, secondo le modalità descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, che si intende integralmente recepito dal presente contratto (**allegato 1**).

Art. 2 – DURATA

Il presente contratto ha validità annuale, con decorrenza dal giorno (*1° luglio 2014*).

L'Agenzia si riserva la facoltà di prorogare il contratto, per il tempo necessario a rinnovare le procedure di affidamento, previa comunicazione scritta alla Società da effettuarsi prima della scadenza del contratto, alle medesime condizioni di prezzi e modalità di esecuzione del servizio.

In ogni caso l'eventuale proroga è subordinata all'adozione di specifico provvedimento amministrativo esecutivo ai sensi di legge.

Art. 3 – VARIAZIONI CONTRATTUALI

L'Agenzia si riserva la facoltà di introdurre variazioni contrattuali non sostanziali senza che la Società possa trarne ragione per recedere o per chiedere indennizzi di qualsiasi specie o prezzi diversi da quello offerto. Tra le cause di variazione del servizio rientra l'eventuale trasferimento della sede del Deposito Reperti di Contrabbando.

In relazione alle proprie esigenze organizzative, l'Agenzia potrà sospendere temporaneamente o ridurre il servizio in qualsiasi momento per qualsiasi causa, mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima, con conseguente riduzione del corrispettivo rapportato all'entità della riduzione oraria del servizio.

Del pari, l'Agenzia si riserva la facoltà insindacabile di ampliare il servizio di vigilanza per le proprie esigenze organizzative, mediante preavviso all'appaltatore da comunicare almeno tre giorni prima, con conseguente aumento del corrispettivo rapportato all'entità dell'ampliamento orario del servizio.

Art. 4 - CONOSCENZA DEI LOCALI

La Società da atto di essere a perfetta conoscenza della ubicazione, della estensione e della natura dei locali ove dovrà essere effettuato il servizio, nonché di essere edotto di ogni altra circostanza di luogo e di fatto inerente i locali stessi. Conseguentemente nessuna obiezione potrà essere sollevata per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso del servizio in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento utile alla formulazione dell'offerta.

Art. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

La prestazione dovrà essere eseguita in conformità alle norme, condizioni e prescrizioni tecniche e di sicurezza previste dalle norme vigenti. Il servizio in oggetto, dovrà essere svolto esclusivamente da personale in divisa armato, dipendente del soggetto aggiudicatario, in possesso della qualifica di guardia particolare giurata secondo quanto stabilito dal T.U. delle leggi di P.S. del 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i, munito di radio ricetrasmittente e/o di telefono cellulare in collegamento con la centrale operativa della Società, secondo le tipologie e modalità richiamate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 6 – CORRISPETTIVI

In base all'offerta economica presentata dalla Società – da intendersi qui integralmente recepita – l'Agenzia corrisponderà, per l'effettuazione dei servizi oggetto del contratto, il corrispettivo unitario di €/ora/guardia _____, che deve intendersi comprensivo di ogni onere e spesa e rimarrà fisso ed invariato per l'intera durata contrattuale, anche in caso di variazione della sede.

Salvo quanto previsto al precedente art. 3, sulla base del ore di servizio stimate pari a h 5.385, il valore del presente contratto è di € _____ (_____/00), al netto dell'IVA.

La Società dichiara di rinunciare, fin da ora per allora, ad avvalersi dei rimedi di cui agli artt. 1467 e 1664 c.c..

Art. 7 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136 del 13/8/2010 e s.m.i., è obbligata ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

Ai sensi del comma 7 dell'art 3 della legge citata si indica il seguente il conto dedicato: _____, presso l'Istituto _____, con codice IBAN _____

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

- (nome e cognome) codice fiscale _____;

- (nome e cognome) codice fiscale _____;

La Società si impegna a comunicare all'Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

La Società si impegna altresì ad effettuare i pagamenti destinati ai dipendenti, ai consulenti nonché ai fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli destinati ad immobilizzazioni tecniche tramite il conto corrente dedicato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Agenzia indica che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è 57147687BC.

Art. 8 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione dovrà essere effettuata posticipatamente con cadenza mensile. Il corrispettivo mensile sarà determinato in relazione alle prestazioni rese nel periodo di riferimento. Per quanto riguarda la modalità di presentazione, si avverte che dal 6 giugno 2014, l'Agenzia non potrà più accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. Pertanto la Società dovrà trasmettere fatture elettroniche ai sensi del D.M. 3 aprile 2013, n. 55, in proprio o avvalendosi eventualmente di intermediari per la trasmissione.

Le fatture dovranno contenere il numero CIG dell'appalto, il riferimento al presente contratto, l'indicazione della prestazione effettuata, il riferimento al contratto di appalto e le coordinate bancarie ai fini del pagamento. La fattura elettronica dovrà essere intestata a: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, via Mario Carucci, 71 – 00143 Roma C.F. 972108990584 – P.I. 06409601009 e indirizzata alla Direzione Territoriale Area Monopoli, Via Demetrio Marin n. 3 – 70125 Bari – Codice Univoco Ufficio: VO08QO.

L'Agenzia, sulla base della consuntivazione del servizio effettivamente prestato, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 60 giorni dalla data della ricezione delle fatture emesse dalla Società, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato indicato nell'art. 4 del presente contratto.

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture elettroniche, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell'Agenzia.

Ogni eventuale variazione dei dati sopraindicati dovrà essere comunicata all'Agenzia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata presso il domicilio eletto nel presente Contratto. Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta all'Agenzia, i pagamenti da questa effettuati avranno pieno effetto liberatorio nei confronti della Società.

In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 11 sarà facoltà dell'Agenzia compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

In caso di ritardo nell'effettuazione dei pagamenti imputabile all'Agenzia, verranno corrisposti gli interessi al tasso legale. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile all'Agenzia.

Art. 9 – OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI E SICUREZZA SUL LUOGO DEL LAVORO

1 La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando l'Agenzia da ogni responsabilità in merito.

2 La Società si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D. Lgs. n. 81 del 2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili. La Società si impegna, inoltre, ad effettuare congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia, apposito sopralluogo nei locali della sede, ai fini di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti, in modo tale da adottare le opportune precauzioni e rendere edotti i propri dipendenti.

3 La Società si impegna, infine, ad uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso la sede ove si svolgeranno le attività contrattuali.

Art. 10 – PERSONALE DI SERVIZIO

Tutto il personale incaricato dalla Società per lo svolgimento dei servizi di cui al presente contratto sarà di comprovata professionalità e dovrà, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 123 del 3/8/2007, essere munito di apposita tessera di riconoscimento, che dovrà essere regolarmente esposta, corredata di fotografia, contenente le generalità del dipendente e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 11 – PENALI

Nel caso in cui per qualsiasi motivo imputabile alla Società il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto dovuto, l'Agenzia lo contesterà per iscritto, invitando la Società a fornire dettagliate spiegazioni in merito. Qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, è rimessa all'Agenzia l'applicazione di una penale da € 200,00 (euro duecento/00) fino ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille/00) per ogni giorno di mancato o deficitario servizio.

Parimenti comporterà una penale da € 200,00 (euro duecento/00) fino ad un massimo di € 1.000,00 (euro mille/00) la violazione anche di un solo obbligo previsto dal contratto.

Resta in ogni caso salva la risarcibilità dell'ulteriore danno, ai sensi dell'art. 1382 c.c., fatte salve, comunque, la possibilità di risoluzione del contratto per inadempimento da parte della Società e l'incameramento della cauzione, nei casi previsti dall'art. 13 del presente contratto.

L'Agenzia renderà tempestivamente informata la Società mediante posta elettronica certificata sulle eventuali penalità applicate e sui motivi che le hanno determinate. Le penalità saranno prelevate dalle competenze dovute operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall'Appaltatore.

Art. 12 - RECESSO

L'Agenzia potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione alcuna, mediante semplice comunicazione scritta da inoltrarsi con almeno 30 giorni di anticipo, senza che da ciò – in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c. – possa derivare alcun onere aggiuntivo per l'Agenzia.

È fatto salvo quanto dovuto per le prestazioni effettivamente rese fino alla data del recesso.

Art. 13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Agenzia ha facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora accerti l'incapacità della Società di svolgere il servizio o una evidente negligenza nell'eseguirlo.

L'Agenzia potrà risolvere il contratto anche se è stato iniziato l'espletamento del servizio. In tal caso spetteranno alla Società unicamente i corrispettivi per la parte del servizio fino ad allora svolto.

L'Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- a) sospensione arbitraria del servizio da parte della Società, qualunque ne sia la causa e la durata. La risoluzione potrà aver luogo senza l'obbligo per l'Agenzia di una preventiva diffida a ripristinare il servizio;
- b) nel caso in cui siano state rilevate e contestate e notificate complessivamente cinque inadempienze per le quali non siano state prodotte giustificazioni considerate adeguate dall'Agenzia;
- c) revoca dell'autorizzazione prefettizia all'esercizio dell'attività di vigilanza;
- d) in caso di fallimento o altra procedura concorsuale;
- e) in caso di subappalto o cessione totale o parziale del contratto;
- f) in caso di impossibilità di eseguire il contratto, in conseguenza di cause non imputabili all'Agenzia, secondo il disposto dell'art. 1672 cod. civ.;
- g) in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 7 del presente contratto;
- h) in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza di cui all'art. 19 del presente contratto;
- i) qualora venga meno la garanzia fideiussoria di cui all'art. 14 del presente contratto;
- j) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- k) emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi;
- l) annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara;

Con la risoluzione del contratto sorge in capo all'Amministrazione il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno della Società inadempiente.

L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società nelle forme prescritte con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

Le maggiori spese sostenute dall'Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto saranno addebitate alla Società mediante prelievo dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Società.

L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Art. 14 – RESPONSABILITA' CIVILE E CAUZIONE

La Società assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenne l'Agenzia, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da parte di persone o cose, in dipendenza dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha costituito cauzione definitiva per un importo pari a € _____ - (_____/00) emessa da _____ - in data _____ con polizza n. _____ ed acquisita all'atto della stipula del presente contratto.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali l'Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori ed eventuali danni subiti.

Art. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO SUBAPPALTO

È fatto divieto alla Società di cedere il Contratto.

È tassativamente vietato il subappalto.

In caso di inosservanza di tali obblighi, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.

Art. 16 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 117 del D.lgs 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, a condizione che:

- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Agenzia;
- b) l'Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

L'Agenzia in caso di notificazione della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00, l'Agenzia si riserva il diritto, e la società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società.

In conformità agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge n.136/2010 e s.m.i., anche il cessionario, in fase di pagamento in favore del cedente, sarà tenuto ad indicare il CIG e ad utilizzare esclusivamente il conto dedicato di cui al precedente art. 7, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Analogo obbligo dovrà essere soddisfatto dal cessionario per il pagamento disposto dalla stazione appaltante.

Art. 17 – CESSIONE DELL'AZIENDA E/O MUTAMENTO DEL TIPO SOCIALE

- 1 Qualora la Società intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve darne comunicazione scritta all'Agenzia, trasmettendo alla Direzione Territoriale per la Puglia Area Monopoli di Bari tutta documentazione riguardante l'operazione, almeno trenta giorni prima del compimento della stessa.
- 2 L'Agenzia si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario.
- 3 Il mancato preavviso di cui al comma 1 fa sorgere in capo all'Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.

Art. 18 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

- 1 L'affidamento dell'attività oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, ivi compresa la legge 13 agosto 2010 n. 136, relativa al "Piano straordinario contro le mafie" e s.m.i..
- 2 La Società garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
- 3 La Società si impegna a comunicare immediatamente all'Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
 - eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società stessa ovvero del suo legale rappresentante, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;
 - ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento);
 - ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
- 4 L'Agenzia si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.
- 5 Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui al precedente comma 2 nell'arco della durata del contratto, esso si intenderà completamente risolto, fatta salva la facoltà dell'Agenzia di richiedere il risarcimento dei danni subiti.
- 6 Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove gli impegni assunti ai sensi del comma 3 del presente articolo non vengano rispettati.

Art. 19 – TUTELA DEI DATI PERSONALI e RISERVATEZZA

I dati personali conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte dell'Agenzia nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto.

La Società, in ottemperanza a quanto previsto dal predetto D.Lgs., assume l'obbligo di mantenere riservati tutti i dati e le informazioni di cui venga in possesso nell'espletamento del servizio, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l'espletamento delle prestazioni contrattuali.

E' facoltà dell'Agenzia verificare il rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tale obbligo rappresenta colpa grave e sarà considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte dell'Agenzia ai sensi dell'art. 13 del presente contratto.

Art. 20 – ELEZIONE DOMICILIO

La Società elegge il proprio domicilio in _____ presso _____. Presso tale domicilio l'Agenzia invierà o notificherà ogni eventuale comunicazione, atto giudiziale o stragiudiziale inerente il rapporto derivante dal presente contratto.

Art. 21 – FORO COMPETENTE

Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia quello di Bari.

Art. 22 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni previste dal presente Contratto sono effettuate nell'esercizio dell'impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23 – ALLEGATI

Al presente contratto viene allegato e ne fa parte integrale il Capitolato Speciale d'appalto (allegato 1).

Per la società

*per l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Area Monopoli - Direzione Territoriale Puglia*

.....

.....

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c., la Società _____ dichiara di approvare ed espressamente accetta le condizioni contenute nei seguenti articoli:

Art. 01 – Oggetto e modalità operative

Art. 02 – Durata

Art. 03 – Variazioni contrattuali

Art. 04 – Conoscenza dei locali

Art. 05 – Modalità di svolgimento del servizio

Art. 06 - Corrispettivi

Art. 07 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 08 – Fatturazione e pagamenti

Art. 09 – Obblighi nei confronti del personale dipendente e sicurezza sul luogo del lavoro

Art. 10 – Personale di servizio

Art. 11 – Penali

Art. 12 – Recesso

Art. 13 – Risoluzione del contratto

Art. 14 – Responsabilità civile e cauzione

Art. 15 – Divieto di cessione del contratto e divieto di subappalto

Art. 16 – Cessione del credito

Art. 17 – Cessione dell'azienda e/o mutamento del tipo sociale

Art. 18 – Disposizioni antimafia

Art. 19 – Tutela dei dati personali e riservatezza

Art. 20 – Elezione domicilio

Art. 21 – Foro competente

Art. 22 – Oneri fiscali e spese contrattuali

Art. 23 – Allegati

Per la società

.....